

Contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - prescrizione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9401 del 10/05/2016

Azione di simulazione relativa in senso proprio - Imprescrittibilità - Portata - Limiti - Diritti nascenti dal negozio dissimulato - Rilevanza del decorso del tempo - Interposizione fittizia di persona - Irrilevanza.

L'azione di simulazione, sia assoluta che relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., ancorchè, nel caso della simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo possa rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, sì da far venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione apparente. Tale situazione, peraltro, non ricorre in caso di interposizione fittizia di persona che è diretta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e non, invece, a far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché l'azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile.

SIMULAZIONE

CONTRATTI